



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3832 del 2020, proposto da

Artemisia S.p.A., Sofia Nacchia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano Vinti, Angelo Buongiorno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Allocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Marcantonio Colonna 27;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per l'annullamento

- della nota del 20 maggio 2020, prot. n. 0441290 (all. n. 1);
- della nota del 20 maggio 2020, prot. n. 0443471 (all. n. 2);
- della nota dell'8 aprile 2020, n. 0294196 (all. n. 3);
- dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00003 del 6 marzo 2020 (all. n. 4).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2020 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso:

che la ricorrente è stata inserita nell'elenco dei laboratori regionali di analisi che sono in grado di effettuare test sierologici per l'identificazione di anticorpi diretti verso il virus SARS-CoV-2. Parallelamente, con l'Ordinanza n. Z00003 (all. n. 4 cit.), sono state adottate previsioni relative all'esecuzione di esami molecolari per la ricerca del virus, istituendo la rete di laboratori CoroNET-Lazio. Con la nota dell'8 aprile 2020, n. 0294196 (all. n. 3 cit.), la Regione ha chiarito che "le strutture sanitarie autorizzate all'esercizio come Laboratori analisi, seppure specializzati in citogenetica e biologia molecolare ai sensi del DCA n. 8/2011 e s.m.i., non ricomprese nella rete CoroNET, non sono autorizzate all'esecuzione dei tamponi nasofaringei e/p orofaringei per la diagnosi di laboratorio del virus SARS –CoV-2".

In seguito con la nota del 20 maggio 2020 è stato ribadito che il test molecolare per la ricerca del virus SARS-CoV-2 "deve essere eseguito da uno dei laboratori della rete regionale CORONet Lazio, come da circolare del Ministero della Salute prot. n. 11715 del 3 aprile 2020" e "deve essere eseguito in caso di sospetto, all'interno di specifici percorsi diagnostico-assistenziali".

L'odierna ricorrente ha dunque richiesto di essere inserita nella rete CoroNET con nota del 18 marzo 2020 (all. n. 9), ma la Regione con nota ricevuta il 1° aprile 2020 (all. n. 10) ha risposto che avrebbe provveduto a tale inserimento solo "qualora ritenuto necessario"

Considerato:

che in data 4 maggio 2020 (all. n. 11), la ricorrente ha comunicato che la struttura poteva iniziare a eseguire esami diagnostici per la ricerca di RNA virale su campioni clinici di espettorato e di feci per la individuazione della presenza dell'infezione da SARS-CoV-2:

che i provvedimenti regionali che limitano lo svolgimento degli esami molecolari per la ricerca del virus in parola sono fondati sulla necessità che la effettuazione degli esami sia assistita da un lato da un grado di elevatissima professionalità, dall'altro dalla numerosità degli esami, posto che solo a fronte di un più che congruo numero di prelievi, atteso il ruolo svolto dai c.d. falsi positivi, può raggiungersi quel risultato probabilistico che la statistica massimizza con l'aumentare del numero di dati elaborati;

che dunque nessuna valutazione viene fatta sulla capacità della ricorrente di svolgere i detti esami, né sulla loro utilità, diversa, come rilevato, dal fatto che per tali esami può essere alto il numero dei falsi positivi;

che allora, posto che il divieto per le strutture sanitarie private di eseguire test molecolari contrasta con il principio di libertà dell'utente nella scelta della struttura di fiducia per la fruizione dell'assistenza sanitaria, vinto solo laddove si accerti l'esistenza di effettive ragioni che giustifichino la restrizione "mediante un adeguato apparato motivazionale a supporto del

provvedimento, e nella presupposta, oggettiva, valutazione dell'interesse pubblico finalizzato alla tutela del diritto alla salute" (Cons. Stato, Sez. III, 7 marzo 2019, n. 1589, in cui sono indicati i numerosi precedenti della Corte di Giustizia UE in tema di limiti al potere pubblico di regolazione dell'attività sanitaria privata), il Collegio ritiene che nel bilanciamento degli interessi coinvolti l'interesse pubblico prevalente sia quello di eseguire quanti più esami possibile, specie se questi vengono fatti senza oneri per le finanze pubbliche e senza limitare l'accesso ai reagenti per le strutture del Servizio Sanitario, con l'effetto di consentire l'immediato avvio, privatamente e senza oneri per il Servizio Sanitario Regionale, delle operazioni diagnostiche per la ricerca del virus SARS-CoV-2 mediante esami molecolari su tutte le matrici biologiche; che in tale senso la domanda cautelare deve essere accolta, essendo, peraltro, ormai consolidata l'opinione connessa alla utilità della rilevazione mediante esami "altri" rispetto a quelli comunemente previsti ed eseguiti per la individuazione del paziente contagiato; che le spese di fase possono essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), accoglie la domanda cautelare nei sensi di cui in motivazione;

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 13 ottobre 2020.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2020 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente, Estensore

Massimo Santini, Consigliere

Francesca Ferrazzoli, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO